

**TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro,
-rilevato che per mera svista nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione non si è provveduto sulla richiesta contestuale di effettuare la notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c.

- ritenuto che il numero potenzialmente elevato dei colleghi degli istanti evocati in giudizio, renderebbe da un canto, difficile l'assolvimento dell'onere di notifica mediante il ricorso a forme ordinarie, mentre, d'altro canto, la notifica per pubblici proclami sarebbe onerosa;

- ritenuto di condividere le ragioni estrinsecate nell'istanza di autorizzazione anche perché la diversa modalità suggerita meglio garantisce della conoscenza generalizzata alla pluralità dei destinatari piuttosto che la notifica per pubblici proclami;

-letto l'art. 151 c.p.c."Forme di notificazione ordinate dal Giudice"

ad integrazione del decreto di comparizione per l'udienza del 14.10.2016

AUTORIZZA

Parte ricorrente ad eseguire la notifica

quanto ai colleghi convenuti mediante tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, del USR per la Campania e del USP di Napoli;

a quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Napoli, 16 settembre 2016

Il Giudice
dott. Alessandra Santulli

